

Regolamento del Mercato Contadino di Maso Spagolle

APPROVATO IN DATA 11.07.2024

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL MERCATO CONTADINO.

1. Seguendo le volontà del Cav. Dott. Agostino De Bellat ed in particolare la volontà statutaria di cui all'articolo 2 che la Fondazione de Bellat (di seguito Fondazione) sia di sostegno e stimolo alle attività che siano espressione del mondo rurale della Valsugana, con il presente Regolamento la Fondazione intende istituire un mercato contadino, denominato "*Mercato Contadino di Maso Spagolle*", all'interno della propria area di proprietà denominata "Maso Spagolle", sita in loc. Spagolle,14 - Castelnuovo (TN) (di seguito Mercato Contadino).
2. La finalità del Mercato Contadino in coerenza con lo scopo della Fondazione, è di valorizzare, di sostenere e promuovere prodotti che, a insindacabile giudizio della Fondazione, siano espressione della produzione agricola (attuale e storica) della Valsugana e/o di interesse per il suo territorio (così detto scopo del Mercato Contadino).
3. Il Mercato Contadino si compone di n. 15 (quindici) posteggi individuati nella planimetria allegata al presente Regolamento (Allegato sub A) che saranno oggetto di apposita assegnazione ad esito della procedura di seguito riportata.

ARTICOLO 2 – CALENDARIZZAZIONE DEL MERCATO CONTADINO.

1. Il "Mercato Contadino" si tiene nel periodo che va dal 1° maggio al 30 novembre di ogni anno, nelle date individuate annualmente con provvedimento del Presidente ed indicate di volta in volta in apposito Avviso (di seguito Avviso) pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione alla pagina web <https://www.fondazionebellat.org>
2. La Fondazione si riserva di determinare l'orario di svolgimento del Mercato Contadino nel rispetto delle proprie necessità istituzionali, nonché tenendo conto della calendarizzazione di eventi concomitanti presso Maso Spagolle e/o nella località di Castelnuovo.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.

1. Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione al "Mercato Contadino" gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile aventi sede legale nella Comunità di Valle della Valsugana e Tesino e nella Comunità di Valle dell'Alta Valsugana e Bersntol, per lo svolgimento delle proprie attività di impresa consistenti nella vendita di prodotti agricoli primari di propria produzione e/o di prodotti lavorati parimenti di propria produzione.
2. Entro il 15 marzo di ogni anno, la Fondazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'Avviso ad individuazione delle date di calendario per lo svolgimento del Mercato Contadino e la domanda di partecipazione recante la manifestazione di interesse alla partecipazione delle imprese agricole al "Mercato Contadino" (di seguito Domanda) come da schema Allegato Sub B.
3. La Domanda di partecipazione, redatta nel rispetto del modello allegato al presente Regolamento, deve essere trasmessa dall'imprenditore agricolo entro il 1° aprile di ogni anno all'indirizzo di posta elettronica certificata debella@pec.it. La Domanda fa fede anche come attestazione dell'accettazione di tutte le disposizioni del presente Regolamento nonché del consenso al trattamento dei dati personali funzionali all'espletamento della procedura in oggetto.
4. La completezza della documentazione e l'adeguatezza delle informazioni fornite in Domanda dall'impresa agricola, viene verificata dalla Segreteria Tecnica della Fondazione che predispone la graduatoria con la relativa assegnazione dei posteggi.
5. Nel caso in cui il numero di domande sia superiore al numero di posti disponibili, fermo restando lo scopo del Mercato Contadino richiamato all'articolo 1, le domande sono valutate nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) esigenze della Fondazione di ottimizzazione della copertura dei posti in relazione agli eventi calendarizzati;
 - b) età dell'imprenditore agricolo richiedente (dando priorità ai più giovani);
 - c) data di ricezione della domanda di assegnazione.
6. L'imprenditore agricolo assegnatario della postazione viene contattato dalla Segreteria della Fondazione a mezzo PEC.

7. L'assegnazione è concessa in relazione al Mercato Contadino che si tiene nell'anno oggetto di Avviso e non dà alcun diritto ad assegnazioni o priorità né a preferenze di riserva per gli anni successivi.

8. La postazione è assegnata a titolo gratuito. Rimane in capo all'assegnatario l'obbligo di trasferire alla Fondazione un importo, a titolo di rimborso forfettario per l'utilizzo delle utenze (acqua e luce) presenti in loco, predeterminato di volta in volta nell'Avviso dell'anno di riferimento.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO ASSEGNATARIO.

1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al Mercato Contadino sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento, inoltre si obbligano a:

a) esporre sul banco vendita un cartello recante l'identificazione dell'azienda agricola (denominazione, sede, località/Comune di produzione dei prodotti) e le tipologie di produzione;

b) essere in regola con le prescrizioni igienico sanitarie vigenti ed altre normative specifiche applicabili per la vendita sicura del prodotto commercializzato, garantendo lo svolgimento delle attività di vendita in piena conformità con la normativa (europea, nazionale, locale) sia con riferimento ai prodotti (ad es., tra l'altro, quanto alla loro produzione, preparazione per la vendita, conservazione ed esposizione, ecc.) sia con riferimento al personale adibito alla relativa vendita (ad es., tra l'altro, formazione, abbigliamento, ecc.);

c) esercitare l'attività di vendita direttamente o tramite/con i propri soci (in caso di società agricola), i propri familiari, i propri dipendenti;

d) operare all'interno del perimetro dello spazio assegnato alla propria struttura espositiva (banco vendita o espositore);

e) utilizzare una struttura espositiva che sia conforme alle dimensioni della postazione assegnata, in buone condizioni di manutenzione e pulizia, nonché conformi alle norme e ai requisiti di sicurezza (ad es., tra l'altro, debiti ancoraggi, attrezzature a norma, ecc.);

f) per ogni prodotto posto in vendita esporre il relativo prezzo (ad es., a collo o per unità di misura) e le relative caratteristiche (ad es., indicazioni di provenienza, modalità di produzione, allergeni, ecc.) mediante l'uso di cartelli, etichettature o con altre modalità idonee allo scopo nel rispetto della normativa vigente di riferimento;

g) in caso di prodotti venduti a peso, utilizzare bilance tarate secondo la normativa vigente e garantire che i prodotti siano venduti a peso netto;

h) alla chiusura delle attività, pulire accuratamente lo spazio assegnato raccogliendo i rifiuti prodotti curandone il trasporto in idonei contenitori presso la propria sede e/o lo smaltimento in conformità con la regolamentazione vigente e applicabile;

i) quanto al personale eventualmente impegnato nelle attività, essere in regola con la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, incombenze previdenziali, salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

j) astenersi dal compiere alcuna attività, condotta – quand'anche omissiva – che possa ledere il nome e l'immagine della Fondazione;

k) non utilizzare marchi, denominazioni e ulteriori segni distintivi della Fondazione senza la sua preventiva autorizzazione, rilasciata per iscritto;

l) garantire la propria presenza o quella del proprio personale o dei propri collaboratori in tutte le giornate del Mercato Contadino;

m) non cedere a terzi la postazione assegnata;

n) manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsiasi perdita, costo, danno, responsabilità e spesa, anche legale, che la stessa sia chiamata a sopportare in conseguenza di azioni, giudiziali o stragiudiziali,

promosse da terzi nei suoi confronti e concernenti la responsabilità degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle attività di vendita dell'imprenditore agricolo assegnatario, del suo personale, collaboratori, presso il Mercato Contadino, nonché dai suoi prodotti, processi produttivi o servizi.

La Fondazione de Bellat si riserva di verificare in ogni momento e con ogni mezzo il rispetto dei sopra riportati obblighi.

ARTICOLO 5 – ESCLUSIONE DAL MERCATO CONTADINO E RIASSEGNAZIONE DELLA POSTAZIONE.

1. La Fondazione si riserva il diritto di escludere, con effetto immediato, dal Mercato Contadino un imprenditore agricolo assegnatario, tramite comunicazione a mezzo PEC, qualora:

- a) l'imprenditore agricolo assegnatario perda i requisiti di assegnazione previsti dal presente Regolamento;
- b) l'imprenditore agricolo assegnatario, direttamente o tramite suo personale, collaboratori, ecc., violi uno o più degli obblighi posti a suo carico dal presente Regolamento.

2. Resta salvo il diritto della Fondazione di agire in via risarcitoria/inibitoria/ripristinatoria in ogni sede competente nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente Regolamento che comportino per l'imprenditore agricolo interessato un provvedimento di esclusione nonché in caso di non ottemperanza all'ordine di sgombero della postazione impartito dalla Fondazione conseguentemente al provvedimento di esclusione.

3. Per effetto dell'esclusione, la Fondazione si riserva di assegnare la postazione liberata per la durata rimanente del Mercato Contadino ad altro imprenditore agricolo eventualmente disponibile e posto nella prima posizione utile della graduatoria formalizzata all'esito delle candidature pervenute.

4. L'attribuzione di un provvedimento di esclusione comporta altresì che l'imprenditore agricolo interessato sia escluso dalla partecipazione ai successivi Mercati Contadini per almeno un triennio. La sussistenza di vertenze e contenziosi con la Fondazione comporta, invece, l'esclusione dell'imprenditore agricolo interessato dalla partecipazione al Mercato Contadino per la durata della vertenza o del contenzioso.

ARTICOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI.

1. La Fondazione non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi, sospensioni, interruzioni nello svolgimento del Mercato Contadino qualora ciò sia stato causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale, incendi, eventi pandemici, provvedimenti delle Autorità competenti e più in generale, da eventi imprevedibili e al di fuori della possibilità di controllo della Fondazione stessa. Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore, la Fondazione si riserva il diritto di valutare se posticipare lo svolgimento del Mercato Contadino ovvero rinviare lo stesso all'anno successivo emanando in quest'ultimo caso un nuovo Avviso.

2. I dati personali presenti nella domanda di partecipazione saranno trattati dalla Fondazione nel rispetto della normativa di riferimento ((il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – regolamento generale sulla protezione dei dati; il D.Lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato ad opera del D.Lgs. n. 101/2018, di adeguamento della normativa nazionale al regolamento sopra indicato) nonché della informativa privacy della Fondazione, consultabile al seguente link: [\[REDACTED\]](#)

3. Per ogni controversia inerente al presente Regolamento, il Foro competente è il Tribunale di Trento con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.